

	Repertorio n. 5353	Raccolta n. 4159
	VERBALE DI ASSEMBLEA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno ventisei settembre duemiladiciannove in Roma alla	
	Via della Nocetta n. 162 alle ore dieci	Registrato a Roma 4 il 11/10/2019
	Innanzi a me dottoressa Francesca Romana Perrini, Notaio in	n° 31297 serie 1T
	Roma con studio alla via Giuseppe Pisanelli n. 4, iscritta	
	al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e	
	Civitavecchia	
	E' PRESENTE	
	- PALLOTTI SONIA nata a Roma il giorno 13 novembre 1966,	
	domiciliata per la carica ove appresso, la quale dichiara di	
	intervenire al presente atto nella qualità di Presidente del	
	Consiglio e Legale rappresentante dell'Associazione " CENTRO	
	OCCUPAZIONE SUBNORMALI ENTE MORALE O.N.L.U.S. ", con sede	
	legale in Roma alla Via della Nocetta n. 162, codice	
	fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di	
	Roma e Partita Iva n. 04462491004, R.E.A. n. RM-1382878,	
	legittimata al presente atto ai sensi di legge e di statuto.	
	E' inoltre presente la signora	
	- CAPONETTI CLAUDIA nata a Roma il giorno 3 agosto 1965,	
	domiciliata in Roma al Lungotevere di Pietra Papa n. 21,	
	C.F. CPN CLD 65M43 H5010.	
	Dell'identità personale, qualifica e poteri dei costituiti	
	io Notaio sono certo.	

La medesima signora PALLOTTI SONIA, agendo nella suindicata qualità, mi dichiara che è qui riunita in seconda convocazione in questo giorno, luogo ed ora, l'assemblea della predetta associazione per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifiche dello Statuto per l'adeguamento al D.Lgs. 117/2017 e s.m. e approvazione del nuovo statuto;

2) Nomina dell'Organo di controllo monocratico e del Revisore dei Conti;

3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto sociale e per designazione unanime la suddetta signora PALLOTTI SONIA, la quale richiede a me Notaio di far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea.

Aderendo a quanto **richiestomi** io Notaio dò atto di quanto segue:

Il Presidente constata e fa constatare:

- che per questo giorno, luogo ed ora è stata convocata l'assemblea della Associazione "CENTRO OCCUPAZIONE SUBNORMALI ENTE MORALE O.N.L.U.S.", mediante avviso di convocazione inviato per raccomandata il giorno 10 settembre 2019;

che il Presidente dichiara essere stato regolarmente inviato a tutti gli aventi diritto;

- che sono presenti, in proprio e per delega, n. 36

(trentasei) associati su n. 48 (quarantotto) associati, in regola con il pagamento delle quote associative, come da foglio presenze che resta depositato presso la sede dell'associazione, esonerando me Notaio dalla lettura;

- che è presente l'organo amministrativo in persona di Sonia Pallotti, Elena Ciappi, Daniela Tiziana Trovato, Emanuela Allori, Filippo Riganti, Enzo Brancaleoni, Salvatore Puca;
- che è altresì presente il Collegio dei Revisori in persona di Mauro Contadini e Pernarella Antonio.

Tanto premesso, il Presidente

dichiara

l'assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente che le variazioni allo Statuto associativo sono già state portate a conoscenza dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente richiama, pertanto, le modifiche da apportare al vigente statuto, tra cui la denominazione della associazione e lo scopo, e le motivazioni che inducono alle medesime. Tali modifiche sono incorporate nel nuovo testo statutario, di cui il Presidente dà lettura ai presenti, ai quali peraltro il testo è già noto, invitandoli a deliberare ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto associativo.

Il Presidente, inoltre, alla luce delle modifiche statutarie da approvare, illustra agli associati la necessità di far

	constare il rispetto del limite minimo del patrimonio	
	sociale ai sensi della normativa vigente e quindi di	
	prendere atto che il patrimonio della associazione è	
	costituito dall'immobile sito in Roma, località Osteria	
	Nuova, all'interno del Consorzio per il recupero Urbano	
	"Colle dei Pini", alla Via Antonio Furlan n. 94, riportato	
	al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 25	
	particella 762 sub 1, z.c. 6, categoria B/1, classe 7,	
	superficie catastale mq 1397, R.C. euro 1515,13, già di	
	proprietà della Associazione e dalla stessa adibito a	
	"comunità alloggio", ad essa pervenuto giusta atto per	
	Notaio Paolo Pistilli di Roma in data 11 dicembre 2006	
	rep.n. 22781/4823, debitamente registrato e trascritto a	
	Roma 2 in data 16 dicembre 2006 ai nn. 169568/101040, e	
	costruito in virtù di permesso di costruire rilasciato dal	
	Comune di Roma in data 22 dicembre 2011 n. 97608.	
	A tal fine è stata predisposta dalla Dottoressa Claudia	
	Caponetti nata a Roma il giorno 3 agosto 1965, C.F. CPN CLD	
	65M43 H5010, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di	
	Roma al n. AA 005741, revisore contabile iscritto presso il	
	registro dei revisori contabili al n. 103419 ai sensi del	
	D.M. 25 novembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in	
	data 17 dicembre 1999 n. 100, apposita perizia giurata ai	
	sensi dell'art. 22 del D.Lgs 117/2017, dalla quale risulta	
	che il valore dell'immobile è di euro 690.000,00	

(seicentonovantamila virgola zero zero). Tale perizia

debitamente asseverata di giuramento presso il Tribunale di

Roma in data 25 settembre 2019, viene allegata al presente

atto sotto la lettera "A".

Inoltre il Presidente fa presente che dalla situazione

patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2019 non risultano

perdite che riducano il patrimonio della associazione al di

sotto del valore dell'immobile come sopra indicato né

pertanto al di sotto del minimo legale.

Il Collegio dei Revisori conferma.

Infine il Presidente invita l'assemblea a procedere alla

nomina dell'organo di controllo monocratico e quindi del

revisore dei conti, che si indica nella persona di CAPONETTI

CLAUDIA, nata a Roma il giorno 3 agosto 1965, avente i

requisiti di legge.

Il Presidente fa presente che lo statuto e le modifiche da

deliberare sono sospensivamente condizionate, quanto

all'efficacia, alla decorrenza del termine di cui all'art.

104 comma 2 e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale

del Terzo settore.

Dopo breve discussione l'Assemblea, con il voto di tutti i

presenti con dichiarazione di voto espressa, come anche il

Presidente accerta e dichiara, e con il voto favorevole di

36 (trentasei) associati e quindi alla unanimità

DELIBERA

- di prendere atto che il patrimonio della associazione è costituito dal valore dell'immobile sito in Roma, località Osteria Nuova, all'interno del Consorzio per il recupero Urbano "Colle dei Pini", alla Via Antonio Furlan n. 94, riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 25 particella 762 sub 1, z.c. 6, categoria B/1, classe 7, superficie catastale mq 1397, R.C. euro 1515,13, che si vincola pertanto a patrimonio della associazione;

- di prendere atto che il valore dell'immobile, costituente il patrimonio della associazione è di euro 690.000,00 (seicentonovantamila virgola zero zero), come risulta dalla relazione di stima redatta dalla Dottoressa Claudia Caponetti nata a Roma il giorno 3 agosto 1965, C.F. CPN CLD 65M43 H5010, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma al n. AA 005741, revisore contabile iscritto presso il registro dei revisori contabili al n. 103419 ai sensi del D.M. 25 novembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 dicembre 1999 n. 100, che si trova allegata al presente atto sotto la lettera "A".

- di prendere atto che tale bene è pervenuto alla Associazione in virtù di atto per Notaio Paolo Pistilli di Roma in data 11 dicembre 2006 rep.n. 22781/4823, debitamente registrato e trascritto a Roma 2 in data 16 dicembre 2006 ai nn. 169568/101040;

- di nominare quale revisore dei conti la signora CAPONETTI

	CLAUDIA, nata a Roma il giorno 3 agosto 1965, la quale	
	presente sin da ora accetta, dichiarando che nei propri	
	confronti non esistono cause di incompatibilità o	
	ineleggibilità ai sensi di legge;	
	- di confermare quali membri del Consiglio di	
	Amministrazione Sonia Pallotti, Elena Ciappi, Daniela	
	Tiziana Trovato, Emanuela Allori, Filippo Riganti, Enzo	
	Brancaleoni, Salvatore Puca;	
	- di confermare che la sede legale dell'associazione è in	
	Roma alla Via della Nocetta n. 162;	
	- di confermare che la quota di iscrizione degli associati	
	che entreranno a far parte della associazione è determinata	
	in euro 50,00 (cinquanta);	
	- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, con le	
	modifiche inerenti e conseguenti all'adeguamento dello	
	stesso ai sensi del D.Lgs 117/2017, composto da 22	
	(ventidue) articoli e che qui di seguito si riporta:	
	STATUTO	
	"CENTRO DI OCCUPAZIONE E DI EDUCAZIONE SOCIOSANITARIA ETS"	
	C.O.E.S. ETS	
	ART.1 - Denominazione, sede e durata	
	È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo	
	Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e	
	relative disposizioni di attuazione, una associazione avente	

la seguente denominazione:

"CENTRO DI OCCUPAZIONE E DI EDUCAZIONE SOCIOSANITARIA ETS"

in breve denominabile anche **"C.O.E.S. ETS"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Roma. L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale aventi ad oggetto interventi e prestazioni sanitarie, prestazioni socio-sanitarie di cui rispettivamente alle lettere b) e c) comma 1 dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione si propone, nell'ambito del territorio nazionale i seguenti scopi:

1. assimilare e attuare tutti i principi e contenuti sanciti dalla "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità" in quanto legge della Repubblica Italiana e strumento per promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità;

2. organizzare e gestire interventi e servizi finalizzati alla cura, alla riabilitazione, all'assistenza, al benessere e al recupero dei disabili fisici e/o psichici;

	3. conciliare Utenti, famiglie, istituzioni scolastiche,	
	sanitarie e comunali al fine condiviso della miglior Qualità	
	di Vita possibile della persona con disabilità, promuovendo	
	e partecipando a iniziative anche in ambito legislativo,	
	amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con	
	disabilità;	
	4. promuovere, in tutte le sedi, il principio	
	dell'inclusione sociale attraverso il percorso di "Presa in	
	carico globale e continuativa";	
	5. promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la	
	cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità	
	intellettiva, fisica e relazionale, proponendo agli Utenti e	
	alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere	
	normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le	
	cause di discriminazione e creare le condizioni di pari	
	opportunità;	
	6. concorrere alla formazione, la qualificazione e	
	l'aggiornamento del personale di ogni ordine e grado	
	operante nel settore della disabilità promuovendo e attuando	
	attività di carattere istruttivo e formativo, quali	
	incontri, convegni, seminari o corsi;	
	7. stabilire contatti e collaborare con enti, associazioni e	
	istituzioni a carattere pubblico e privato, aventi scopi	
	analoghi;	
	8. svolgere ogni altra attività che si ritiene opportuna ai	

	fini dell'assistenza bio - psico - sociale dei disabili	
	fisici e/o psichici, nell'ambito del territorio nazionale	
	e/o internazionale.	
	Per il perseguimento degli scopi sopraindicati,	
	l'Associazione potrà intraprendere o promuovere tutte le	
	iniziative e svolgere qualsiasi attività ritenuta	
	necessaria, utile e opportuna, purché riconducibile	
	all'oggetto sociale sopra individuato.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti, identificati dal	
	Consiglio di Amministrazione nei limiti stabiliti dalle	
	norme di legge.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del	
	Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi,	
	attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3 - Ammissione e numero degli associati	
	Il numero degli associati è illimitato.	
	Possono aderire all'associazione le persone con disabilità	
	e/o i propri: familiari, tutori, amministratori di sostegno,	

	che condividono le finalità dell'associazione stessa.	
	Possono altresì associarsi persone che prendono parte alla	
	vita e alla attività dell'associazione; il numero di tali	
	associati non potrà essere superiore al venti per cento del	
	numero complessivo degli associati stessi. L'attività	
	istituzionale e associativa dovrà essere svolta in base al	
	principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie,	
	spontanee e gratuite.	
	Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare	
	al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta, anche	
	in formato elettronico, che dovrà contenere:	
	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di	
	nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e	
	indirizzo di posta elettronica;	
	la documentazione utile a comprovare l'effettivo possesso	
	dei requisiti richiesti;	
	la dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente	
	Statuto, degli eventuali regolamenti e di osservazione delle	
	delibere degli organi associativi.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda	
	secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le	
	attività di interesse generale svolte.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	Amministrazione, nel libro degli associati.	

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare il rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

	indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 5 - Quote associative	
	La quota associativa annuale viene determinata, ogni anno	
	per l'anno successivo, dal Consiglio di amministrazione.	
	Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota	
	associativa entro il termine fissato dal Consiglio di	
	Amministrazione e comunque entro l'anno solare di iscrizione.	
	ART. 6 - Perdita della qualifica di associato	
	La qualifica di associato si perde per morte, recesso o	
	esclusione.	
	La qualifica di socio si perde anche per mancato versamento	
	della quota sociale e per l'assenza a tre assemblee	
	consecutive formalmente convocate senza che si sia	
	provveduto a dare delega di rappresentanza ad altro socio.	
	L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del	
	presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e	
	delle delibere degli organi associativi, oppure arreca danni	
	materiali o morali, può essere escluso dall'associazione	
	mediante delibera del Consiglio di Amministrazione sentite	
	da quest'ultimo le motivazioni addotte dall'interessato. La	
	delibera di esclusione dovrà essere comunicata	
	all'associato, che potrà presentare le proprie	

controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART. 7 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 8 - Assemblea degli Associati

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può

rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede della associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o messaggio di posta elettronica (a condizione che risulti dai libri sociali l'indirizzo di posta elettronica certificata o l'indirizzo di posta elettronica di tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea) spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa ai sensi del comma 2 dell'art.17 "Codice Terzo Settore".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi

	e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo	
	Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello	
	Statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento dell'ente;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,	
	dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione	
	con la presenza della metà più uno degli associati presenti,	
	in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque	
	sia il numero degli associati presenti, in proprio o per	
	delega.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle	
	deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che	
	riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non	
	hanno voto.	
	Per modificare lo Statuto occorre la presenza in prima	
	convocazione di almeno i tre quarti degli associati; in	
	seconda convocazione del 50% + 1 e il voto favorevole della	

maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'associazione e per la gestione della associazione stessa. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	
	- scegliere il personale e controllarne l'opera;	
	- concorrere nell'elaborazione ed approvazione del programma delle attività.	
	Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra cinque e sette, essi sono nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione designa a maggioranza il Presidente e il Vice Presidente	
	I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate e le loro cariche sono gratuite.	
	In ogni caso sono rimborsabili eventuali spese autorizzate, documentandole, sostenute nell'abito della attività sociale.	
	I lavoratori dipendenti operanti nella associazione non possono ricoprire alcuna carica associativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono	

assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 - Presidente

Il Consiglio di Amministrazione è rappresentato dal Presidente, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza degli stessi, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è nominato dagli amministratori eletti dall'Assemblea all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di

Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può cooptare fino ad un massimo di tre consiglieri per affidare ad essi, sulla base dell'esperienza e della professionalità acquisita, specifici incarichi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, può essere collegiale o monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 - Revisione Legale dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili; le risorse economiche della associazione potranno derivare da quote sociali, contributi privati, contributi dello Stato, di enti, istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività di progetti, contributi, organismi internazionali, lasciti, donazioni, elargizioni liberali. Il Patrimonio dell'associazione è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'associazione si compone di:

- un Fondo di Dotazione (di valore non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di

amministrazione o in caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica;

- un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

ART. 14 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

	Nelle ipotesi previste dall'articolo 13 comma 2 del D.Lgs.	
	117/2017 il bilancio può essere redatto nella forma del	
	rendiconto finanziario per cassa.	
	Esso è predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene	
	approvato dalla Assemblea degli Associati entro 4 (quattro)	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il	
	bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore.	
	Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere	
	secondario e strumentale delle attività, di cui all'articolo	
	del Codice del Terzo Settore eventualmente svolte, a seconda	
	dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione	
	in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al	
	bilancio" (co. 6, art. 13 "Codice Terzo settore").	
	ART. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale	
	Nei casi previsti dall'art.14, comma 2, "Codice Terzo	
	Settore" l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere	
	aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali	
	emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo	
	attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e	
	controllo, ai dirigenti e agli associati.	
	Nei casi previsti dall'art.14, comma 1, "Codice Terzo	
	settore" l'associazione deve redigere, depositare presso il	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel	
	proprio sito internet, il bilancio sociale.	

ART. 17 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo se presente.

ART. 18 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità a titolo gratuito.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese autorizzate effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall' Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 - Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il

	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del	
	Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla	
	legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le	
	disposizioni stabilite dall'Assemblea o, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori	
	preferibilmente scelti tra i propri associati.	
	ART. 21 - Rinvio	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente	
	Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle	
	deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto	
	previsto dal "Codice Terzo Settore" e, in quanto	
	compatibile, dal Codice Civile.	
	ART.22 - Entrata in vigore	
	Il presente statuto entrerà in vigore ai sensi dell'art.104,	
	comma 2 del "Codice Del Terzo Settore", a decorrere dal	
	periodo di imposta successivo all'autorizzazione della	
	Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 e	
	comunque, non prima del periodo di imposta successivo a	
	quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo	
	Settore.";	
	- di prendere atto che le delibere testè assunte sono	
	sospensivamente condizionate, quanto all'efficacia, alla	
	decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 e	

	all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo	
	settore.	
	Infine l'assemblea delega al Presidente tutti i poteri per	
	apportare al presente atto le modificazioni che si	
	rendessero necessarie per la sua iscrizione nei Registri	
	competenti.	
	Tutto ciò deliberato e poichè nessuno prende la parola, il	
	Presidente dichiara chiusa l'assemblea e sono le ore dodici	
	e minuti tredici.	
	Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono	
	a carico dell' associazione.	
	Le costituite mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.	
	Il presente verbale da me redatto e scritto parte a mano e	
	parte con mezzo meccanico da persone di mia fiducia, è stato	
	da me letto alle costituite, che lo approvano perchè	
	conforme alla loro volontà e lo firmano in margine e lo	
	sottoscrivono con me notaio in conformità di legge alle ore	
	dodici e minuti quindici e sono ventinove facciate di otto	
	fogli sin qui	
	F.to: Sonia Pallotti	
	F.to: Claudia Caponetti	
	F.to: Francesca Romana Perrini Notaio segue sigillo	

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005, artt. 1, 68 ter e 73 della L. 89/1913, e 1 del R.D.L. 1666/1937, che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.
Roma, 17 gennaio 2025